

Indicazione dell'origine

Lo stato dell'arte

Le novità introdotte (sulla carta) dal regolamento UE 1169/2011

di Dario Dongo

FARE (Food & Agriculture REquirements, www.foodagricolturerequirements.com, Bruxelles-Milano-Genova-Roma)

Il punto della situazione sull'obbligo di indicare in etichetta l'origine o la provenienza dei prodotti alimentari

I regolamento UE 1169/2011, c.d. "FIC" (*Food Information to Consumers*), ha introdotto alcune novità in tema di indicazione d'origine degli alimenti e provenienza delle loro materie prime. Alcune novità peraltro dipendono da atti di esecuzione della Commissione europea dei quali si è perduta traccia, altre sarebbero dipese da relazioni rivelatesi assai timide. Proviamo a fare il punto della situazione.

Origine, nozione e dichiarazione

L'indicazione dell'origine del prodotto (vale a dire, il luogo ove esso ha subito l'ultima trasformazione sostanziale) o del luogo di provenienza rimane facoltativa in termini generali, fatte salve le normative di settore e le previsioni di seguito riportate. A meno che la sua omissione risulti in grado di indurre in errore il consumatore (come

può essere il caso, ad esempio, di una pizza surgelata o di una mozzarella fabbricate in Germania e vendute in Italia).

Il regolamento UE 1169/2011 ha tuttavia introdotto una precisazione di non poco conto, laddove «L'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria: (a) nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza» (articolo 26.2).

Una precisazione utile a ostacolare il fenomeno del c.d. *Italian sounding*, vale a dire le ipotesi di prodotti presentati come Made in Italy (con indicazioni esplicite o l'evocazione di immagini o simboli) se pure realizzati altrove.

Il commissario Vytenis Andriukaitis, nella propria risposta del 27 febbraio 2015, a interrogazione scritta dell'on.le Elisabetta Gardini, ha infatti chiarito l'obbligo di indicare l'origine del prodotto quando la sua omissione possa indurre in errore i consumatori a causa delle modalità di presentazione dei prodotti, anche in relazione dei marchi utilizzati (ai sensi dell'articolo 26.2.a). Vale a dire che in tutti i casi in cui un alimento venga commercia-

lizzato e promosso con un marchio italiano, e pur tuttavia esso sia stato realizzato in diverso territorio, deve venire precisato in etichetta il Paese di ultima trasformazione sostanziale del prodotto.

Origine o provenienza del prodotto diversa da quella dell'ingrediente primario

Il regolamento FIC ha altresì previsto che qualora l'origine o la provenienza del prodotto venga indicata (sia pure su base volontaria), ed essa sia diversa da quella dell'ingrediente primario, dovrà citarsi anche quest'ultima, o comunque si dovrà precisare la sua non coincidenza con l'origine del prodotto (art. 26.3).

Nondimeno, la norma in questione non è ad oggi applicabile e rimarrà lettera morta fino a quando la Commissione non adotterà le sue misure attuative, ciò a cui avrebbe dovuto provvedere entro il 13 dicembre 2013 (art. 26.8). Fino a quando?

L'11 maggio 2015, l'Assemblea di Strasburgo ha votato a larga maggioranza una risoluzione in cui si chiede a Bruxelles di:

- definire le modalità per comunicare la diversa provenienza dell'ingrediente primario (ad esempio, pomodoro) nei casi in cui sia dichiarata su base volontaria l'origine del prodotto (ad esempio, sugo italiano);
- rivedere le modalità di informazione volontaria sull'origine, in una logica di prevenzione delle frodi;
- eseguire ulteriori valutazioni d'impatto, per meglio considerare l'opportunità di estendere l'obbligo di indicazione dell'origine e/o della provenienza delle materie prime a una più ampia varietà di prodotti.

Ma la Commissione, come si evidenzia nei rapporti 20 maggio 2015 (cfr. ultimo paragrafo), non mostra particolare sensibilità, né alcuna premura di adempiere ai propri doveri in materia.

Origine delle carni

Il reg. UE 1337/2013 ha reso obbligatoria l'indicazione d'origine in etichetta, a partire dall'1

aprile 2015, per le carni fresche, refrigerate e congelate, delle specie suina, ovina, caprina e di pollame (inclusi anatre, oche, tacchini, faraone, ed esclusi i fegati).

Quanto alla possibile estensione dall'obbligo di indicare l'origine alle carni impiegate come ingredienti di altri prodotti (ad esempio, salumi, piatti pronti, ragù ecc.), la Commissione europea, nella prima delle relazioni a essa demandate in tema di origine, il 17 dicembre 2013, ne aveva ritenuto la sostanziale inutilità. Neppure l'esperienza delle "lasagne al galoppo" e del "destriero nel ragù" erano bastate a smuovere l'immobilismo della Commissione che – a seguito di rituale studio di fattibilità, sulle varie opzioni disponibili per l'etichettatura di origine obbligatoria dei citati alimenti – aveva ancora una volta proposto di mantenere lo status quo.

Successivamente il Parlamento europeo, nella risoluzione 11 maggio 2015 (cfr. precedente paragrafo), ha sollecitato la Commissione a estendere l'obbligo di indicare la provenienza delle carni utilizzate come ingredienti di altri prodotti alimentari. In considerazione sia della volontà espressa dal 90% dei consumatori interpellati nell'ambito della valutazione d'impatto condotta dalla Commissione, sia dei convergenti interessi delle PMI che esprimono la gran parte della produzione (90% delle imprese di trasformazione delle carni in UE).

Origine di altre categorie di prodotti

Il 20 maggio 2015, la Commissione europea ha depositato un rapporto sull'origine delle materie prime degli alimenti mono-ingrediente, di quelli aventi un ingrediente primario (>50%) e dei cibi non trasformati.

Nella stessa data, le Direzioni Generali SANTE (ex DG SANCO) e AGRI hanno presentato una relazione circa l'ipotesi di estendere la dichiarazione obbligatoria di origine al latte, al latte utilizzato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari, e alle carni non già soggette a tale obbligo (vale a dire quelle delle specie equina, di coniglio e lepre, struzzo e quaglia, oltre alla selvaggina).

Una prospettiva di grande spessore, soprattutto per i prodotti lattiero-caseari la cui *supply-chain*

non sia già controllata nel quadro dei disciplinari delle numerose DOP. Di peculiare rilievo anche per i consumatori, per distinguere ad esempio le mozzarelle vere rispetto a quelle realizzate con cagliate congelate del Nord ed Est Europa.

Ma ancora una volta, sulla scia delle precedenti relazioni, a Bruxelles si è ripetuto il solito gioco. Considerato l'interesse dei consumatori a ricevere maggiori notizie sulla provenienza dei cibi loro offerti, sono stati stimati i potenziali oneri e costi aggiuntivi a carico delle imprese e delle autorità pubbliche.

In merito all'indicazione d'origine di alimenti non trasformati, prodotti monoingrediente (ad esempio, caffè, orzo e cereali in genere, succhi di frutta ecc.) e degli ingredienti che rappresentano più del 50% di un prodotto (ad esempio, cereali nelle farine, vegetali nelle conserve e nei surgelati), Bruxelles ha rilevato come l'informazione sull'origine delle materie prime abbia un'influenza inferiore – nelle scelte d'acquisto – rispetto a fattori come il prezzo, le proprietà organolettiche, la durabilità, e la semplicità d'uso (c.d. *convenience*).

Ad avviso dei consumatori intervistati, addirittura il Made in (www.greatitalianfoodtrade.it/etichette-alimentari/etichette-trasparenti) e il luogo di coltivazione della materia prima avrebbero la medesima importanza; in alcuni casi concreti, il primo elemento avrebbe addirittura un valore superiore rispetto al secondo. All'insegna del "*Divide et Impera*", si è giocato insomma allo spargio delle carte. Di conseguenza, l'analisi co-

sti-benefici ha condotto anche in questo caso a ritenere che il regime attuale risulti l'opzione migliore, in quanto non incida sui costi né perciò sui prezzi di vendita.

Senza neppure accennare ai vantaggi in termini di maggiore garanzia della sicurezza alimentare, che si associa a misure e controlli più stringenti sulla tracciabilità delle merci, l'esecutivo comunitario ha perciò concluso che "non ne vale la pena". I prezzi al consumo, secondo la Commissione, aumenterebbero in misura superiore alla propensione del consumatore a corrispondere un sovrapprezzo per fruire di maggiori informazioni.

Per concludere, a quattro anni dall'entrata in vigore del regolamento UE 1169/2011, le novità in materia d'origine sono in gran parte rimaste sulla carta del regolamento stesso anziché venire trasferite sulle etichette degli alimenti.

A quattro anni dall'entrata in vigore del regolamento UE 1169/2011, le novità in materia d'origine sono in gran parte rimaste sulla carta del regolamento anziché venire trasferite sulle etichette degli alimenti